



Il nostro sistema giudiziario è sofferente di una patologia endemica di allergia a tenere in galera i criminali incendiari. Come del resto accade per i criminali assassini al volante.

È questa una realtà oggettiva della quale, senza amore di polemiche, ma traendo dati obiettivi dalle cronache di questi ultimi giorni e di queste ultime ore, dobbiamo onestamente prendere atto. Una realtà sulla quale credo sia ormai inevitabile ed opportuno aprire una riflessione collettiva senza arroccamenti di posizione e di principi precostituiti.

Nei giorni scorsi sulle pagine di questa nostra testata on line avevamo paventato, come triste presagio, in alcuni articoli ed in un intervento sul GR3 (che i nostri lettori possono consultare in questa stessa area in ordine cronologico), il rischio di una situazione generalizzata di scarsa severità nei confronti degli incendiari denunciati o arrestati in sede di misure cautelari preventive e di irrogazione quantitativa delle pene. Per essere più chiari, avevamo scritto ed avevamo detto che - a nostro avviso - si percepiva il pericolo di non riuscire a tenere più di tanto in galera i criminali responsabili degli incendi boschivi dolosi e, comunque, il livello quantitativo delle pene registrato in precedenza dai casi processuali concreti anche recenti appariva piuttosto modesto; auspicavamo dunque - con un appello specifico - un maggior rigore nei confronti dei responsabili di questi devastanti delitti sia in sede cautelare preventiva che in sede di dosimetria della pena e di concreta espiazione della conseguente sanzione.

Puntualmente - neppure avessimo potuto leggere nel futuro in una sfera di cristallo - è arrivata la conferma della fondatezza dei nostri timori e delle nostre argomentazioni espresse nelle ore immediatamente precedenti. Il caso degli incendiari di Latina, sempre senza amore di polemiche, ma restando saldamente aderenti alla cronaca storica dei fatti, è un evento assolutamente emblematico della situazione che da tempo andiamo segnalando in questo delicato e primario settore.

La mattina del 10 agosto all'alba gli uomini del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale del Comando provinciale di Latina hanno arrestato un pastore di 53 anni sorpreso ad appiccare un incendio con un ordigno rudimentale. E' stato denunciato invece a piede libero altro soggetto per favoreggiamento in quanto conducente dell'automezzo con il quale i due si erano recati sul posto per appiccare le fiamme, prontamente spente grazie all'azione del personale del Corpo Forestale dello Stato. Sul soggetto arrestato gravava un'imputazione per incendio boschivo doloso e per fabbricazione e detenzione di ordigni incendiari, essendo stato trovato in possesso, nel corso dell'arresto, di una sacca contenente ben 17 inneschi pronti a essere utilizzati con effetti disastrosi per la pubblica incolumità e per il patrimonio forestale.

L'uomo era stato già denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria, 15 giorni prima, dopo una lunga e intensa attività investigativa da parte del Corpo forestale dello Stato di Latina. Sull'area il personale del CFS aveva da poco trovato altri congegni simili già pronti all'attivazione che aveva disinnescato evitando così precedente incendio. Ed il personale si era appostato nottetempo in zona per attendere un eventuale ritorno dei responsabili.

Dopo poche ore l'uomo veniva stato scarcerato dal PM di turno di Latina, dato che non era stato riconosciuto lo stato di flagranza ed idoneità del tentativo di incendio boschivo. Da parte nostra, operando a stretto contatto "sul campo" con il personale del Corpo Forestale dello Stato, nell'immediatezza degli eventi alle ore 18.00 diffondevamo il comunicato stampa che è ancora on line su questo nostro sito, attraverso il quale rendevamo pubblica la notizia. Si è subito dopo scatenata sull'episodio una intensa campagna di stampa e di opinione con effetto a catena, e durissime sono state anche le prese di posizione dei Ministri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole. Il giorno dopo, contestualmente ad una polemica che invadeva praticamente tutta la stampa nazionale, si registrava un provvedimento cautelare emesso dal Procuratore Capo di Latina, che disponeva il fermo non solo del pastore autore diretto del fatto ma anche del complice che guidava l'auto. Subito dopo i due sono finiti di nuovo in galera, su disposizione della Procura eseguita dal personale del NIPAF di Latina del Corpo Forestale dello Stato. Ieri sera il GIP di Latina ha convalidato il fermo e disposto ordine di custodia cautelare per ambedue i soggetti.

Certamente, questo caso si è risolto bene, dopo il forte dibattito di principio ed opinione conseguente alla prima diffusione a mezzo stampa della clamorosa notizia, ed il provvedimento del Procuratore Capo va considerato decisione saggia, condivisibile, opportuna e fortemente attesa e sostenuta dall'opinione pubblica. E la convalida successiva del GIP conferma tale interpretazione. Un provvedimento che peraltro da un lato conferma la validità degli elementi probatori raccolti dal personale del NIPAF del Corpo Forestale dello Stato e la fondatezza e doverosità del loro intervento, e dall'altro ristabilisce la esattezza di un principio cardine a livello procedurale che rischiava di essere compromesso a livello di malintesi dal susseguirsi degli eventi. Infatti dalla decisione della Procura è poi emersa chiara la conferma della legittimità ed anzi direi doverosità degli arresti degli incendiari non solo in caso di flagranza per il reato di incendio boschivo già attivato, ma anche per il caso di tentativo di incendio nella fase degli atti propedeutici all'incendio stesso. In alternativa, saremmo giunti al paradosso che sarebbe stato impossibile per la polizia giudiziaria arrestare e bloccare ritualmente un incendiario che si appresta a dare fuoco ad un bosco prima del divampare delle fiamme! Considerando che la tecnica degli inneschi è studiata

specificamente per far esplodere le fiamme dopo un lasso di tempo successivo al deposito in loco dell'innesco, era logico che si disattivava ogni possibilità di intervento cautelare preventivo del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di polizia in caso di individuazione di un soggetto con atteggiamento finalizzato al delitto in questione e con possesso e/o attivazione preventiva di inneschi colto sul fatto ma con fiamme non ancora sviluppate. Importante anche a livello di principio il concorso formale tra i due soggetti, atteso che l'autista dell'auto è stato ritenuto pienamente operativo al pari del soggetto che materialmente posizionava gli inneschi. Questo consente di perseguire ed arrestare tutti coloro che – in via diretta o mediata – concorrono alla realizzazione di questi sciagurati eventi.

In ordine a tali fatti, va peraltro sottolineato che non è vero che il reato tentato di incendio boschivo non prevede l'arresto in flagranza. E non è accettabile il concetto che il tentativo non sussiste nella sua totale integrazione in caso di soggetto colto nell'atto di depositare inneschi incendiari in un bosco. Il tentativo nel Codice penale prevede la necessità della sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato specifico. Sono idonei quegli atti congrui che risultano adeguati alla commissione di un delitto specifico e che si inseriscono nel piano criminoso come condizione diretta per procedere alla sua realizzazione; sono diretti in modo non equivoco quegli atti che, nel contesto in cui sono inseriti, possiedono l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito. Ora, ci preoccupava molto il principio di diritto che si poteva impropriamente trarre inizialmente da questo episodio di cronaca, giacché il reato di incendio boschivo è già notoriamente un delitto con individuazione di flagranza difficilissima, e se si doveva ritenere che un soggetto con già pregresse denunce per stesso delitto, in un'area soggetta a posizionamento di inneschi identici sventati, dopo poche ore sorpreso con altri 17 inneschi, in piena notte, in area di bosco isolata, mentre si prepara a sistemare detti inneschi in area sensibile ed a rischio, non era un quadro sufficiente e tale da costituire tentativo in senso giuridico di delitto di incendio boschivo, praticamente documentare la flagranza del reato tentato per tali delitti sarebbe stato impossibile. Saremmo dunque dovuti giungere al paradosso che in tutti i boschi italiani a rischio, soggetti fondatamente sospetti avrebbero potuto tranquillamente girare di notte, carichi di congegni incendiari, ed anzi prepararsi per attivarli senza poter essere arrestati nel momento dinamico del tentativo, perché questo tipo di comportamento non sarebbe stata sufficiente all'azione cautelare di iniziativa della PG. Va ribadito che l'atto di posizionare inneschi chiaramente ed inequivocabilmente diretti solo a provocare un incendio, su un'area di bosco di notte, peraltro già oggetto di episodi pregressi, equivale pienamente ed indiscutibilmente agli atti idonei che caratterizzano il tentativo di incendio boschivo. Siamo già anzi in una fase avanzata del tentativo medesimo, che addirittura si potrebbe – secondo le circostanze di spazio, tempo e luogo e soggettive – già individuarsi appieno in un momento precedente: si pensi - ad esempio - a soggetti già sospetti o denunciati o condannati che si aggirano in auto di notte in un bosco a rischio, senza motivi logici, lontano da casa, e con l'auto contenente inneschi... Si tratta certamente di elementi già idonei per il tentativo.

Ma comunque il caso di Latina resta fortemente significativo di uno stato di cose di fatto entro le quali nella quotidianità ordinaria, quella silente e sommersa, le misure cautelari restrittive a carico degli incendiari sono scarsamente avallate in sede giurisdizionale e comunque le pene irrogate, peraltro poi rese di fatto teoriche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, sono veramente esigue rispetto alla straordinaria gravità dei delitti commessi a danno del territorio e della società. E' significativo di questo stato di cose un titolo a tutta pagina comparso sulla cronaca nazionale de "Il Messaggero" in data 7 agosto 2007: "Incendio doloso, pena: 10 anni – Condanna effettiva: 6 mesi" e poi a casa con la condizionale... Il quotidiano titola ancora: "... così la fanno franca". Come non condividere questa presa di posizione ormai quotidiana e trasversale dei giornali, delle TV e dell'opinione pubblica?



Al di là delle questioni squisitamente procedurali e giuridiche, dobbiamo prendere atto che oggi troppo spesso a livello nazionale il nostro sistema giudiziario dimostra – comunque - quello che a nostro avviso è una delle motivazioni di fondo che portano alla patologia endemica sopra espressa e cioè la sensazione, che già nei giorni scorsi abbiamo espresso, che questi reati sono considerati di serie B e figli di un dio minore. Reati per i quali non si è maturata ancora a sufficienza nel sistema giudiziario la percezione della gravità estesa e radicata nel tessuto sociale ed ambientale, gravità che ci siamo permessi in interventi precedenti di definire paragonabile a un atto di terrorismo ambientale. Gravità che proprio per le conseguenze devastanti che riesce a infliggere (mai come quest'anno) sul nostro martoriato territorio, meriterebbe un'attenzione ed una sensibilità da parte anche di tutta l' autorità giudiziaria più incisiva e più collegata con le esigenze di prevenzione e repressione; e questo anche e soprattutto in sede di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale in flagranza di reato o in sede di fermo successivo, nonché in sede di applicazione quantitativa delle pene e loro reale espiazione.



Qualcuno invoca leggi più severe. Noi non siamo d'accordo. Le leggi ci sono: basta applicarle, ed adeguare le dosimetrie valutative di misure cautelari preventive e pene successive alla reale gravità dei fatti. Il reato di incendio boschivo doloso oggi è un delitto grave, che prevede una pena che va da quattro a dieci anni, e sul quale si possono poi inserire aggravanti ed altri reati in continuazione

(ad esempio la fabbricazione e possesso di congegni esplosivi, l'uccisione-strage gratuita di animali selvatici ed altri secondo i fatti specifici, fino alle lesioni personali nei casi più gravi o addirittura sconfinando in eventi mortali come purtroppo è successo di recente) che consentono lievitazioni di pene ancora più severe. Cosa si vuole di più? Esiste dunque un arco applicativo di quantità di pena che può essere di tanti anni di reclusione. Ma veramente tanti. Esiste già questo reato, è nel codice ed è vigente. Perché non applicare in sede di giudizio pene severe anziché limitarsi come troppo spesso accade ai minimi edittali? Non credo che questa riflessione possa essere censurata come ingerenza o mancato rispetto verso le decisioni e l'autonomia delle funzioni giudicanti, atteso che ogni sentenza merita il massimo rispetto, ma le riflessioni di ordine criminologico, sociale e di prevenzione di polizia criminale credo siano ormai inevitabili ed un confronto dialettico e culturale tra tutte le componenti istituzionali su questo delicato tema credo siano oggi quanti mai auspicabili. Anche con riferimento poi al problema della reale ed effettiva espiazione della pena entro il quale – a fianco della esiguità quantitativa della sanzione spesso inflitta – l'effetto deterrente viene di fatto azzerato dalla certezza da parte del criminale incendiario che poi tanto non sconterà effettivamente mai nulla grazie ai benefici di legge. E così la reiterazione cattiva e pervicace di questi reati non è certo scoraggiata, mentre è altamente scoraggiata l'azione delle forze di polizia che dopo lavoro immane di indagine ed accertamenti si trovano dopo poche ore il criminale nuovamente libero su strada (e nel bosco) e con una condanna virtuale solo sulla carta, che lo lascia libero di agire in replica annunciata.

Il problema delle misure cautelari preventive e della quantificazione della pena per i crimini relativi agli incendi boschivi si pone in diretto parallelo con un altro genere di gravissimi delitti che stanno imperversando in questi ultimi mesi nel nostro Paese: i crimini commessi da soggetti al volante ubriachi o drogati (o spesso ambedue le cose insieme) che fanno strage di persone sulla strada. Le cronache recenti sono equamente divise a metà in tutta la stampa nazionale tra le scarcerazioni facili per i criminali incendiari e le scarcerazioni facili per gli assassini al volante.

I problemi di fondo sono esattamente gli stessi. Anche per il crimine della strada, si invocano continue modifiche alle leggi vigenti e spesso viene riportato sulle cronache un esercizio incontrollato di espressioni e di fesserie da parte di soggetti che si qualificano più o meno esperti tra codici e cavilli. Ed ognuno dice la sua. Il dato di fatto obiettivo è che assistiamo anche in questo campo a provvedimenti ondivaghi ed a chiazza di leopardo, perché in un caso si procede all'arresto in flagranza di reato direttamente da parte della polizia giudiziaria, in un altro caso identico la polizia giudiziaria non procede all'arresto, in altro caso provvede il pubblico ministero, in caso analogo si giunge a decisione opposta e poi in altri casi chi viene arrestato viene scarcerato o - al contrario - chi non viene arrestato subito magari viene arrestato successivamente. Credo che mettendoci nei panni del cittadino, non si riesce veramente a capire più nulla e soprattutto non si capisce perché a parità di condizioni dinamiche ed oggettive e di morti sulla strada - e di alcol o droga nelle vene del pirata al volante - qualche volta si può arrestare e qualche altra volta no.

Ed anzi, nel coro di sciocchezze che si sono lette in questi giorni sulla stampa c'è addirittura chi ha interpretato la legge nel senso che in questi casi è previsto soltanto l'arresto domiciliare e non quello in carcere. Anche qui io credo che sia inutile invocare sempre leggi nuove, e intanto restare in attesa del meglio che verrà. E che poi non viene mai... Perché anche in questo caso la norma esiste e basta applicarla con severità.

Infatti l'omicidio colposo nel codice penale prevede la possibilità procedurale connessa dell'arresto facoltativo; e dunque motivando tale delitto nel contesto della gravità sociale delle concorrenti contestuali violazioni al codice della strada, spesso su soggetti recidivi che già sono stati individuati e sanzionati alla guida devastati da alcool o droga, viste le modalità del fatto e la concreta e

realistica previsione di possibile reiterazione del pericolo dell'evento, anche se non è obbligatorio si può comunque procedere già direttamente da parte della polizia giudiziaria all'arresto in flagranza. Questo dato è confermato dal fatto storico che in alcuni casi di cronaca recente una polizia giudiziaria accorta - che evidentemente ha saputo motivare il provvedimento in un verbale ben fatto - ha proceduto di iniziativa all'arresto in flagranza. Tali arresti non sono stati mai fino ad oggi smentiti a livello procedurale, e tutt'al più dopo la naturale convalida può essere intervenuto il meccanismo benigno (che in questa sede siamo esaminando e - se ci è concesso - criticando) in base al quale subito dopo il soggetto responsabile viene comunque liberato sul presupposto che non sussistono specifiche esigenze cautelari. Esattamente come accade spesso per i criminali incendiari.

Per carità, sia chiaro: tutto regolare, tutto legittimo, tutto dentro la norma. Ma certamente ed oggettivamente ai confini minimali della norma stessa, sia a livello procedurale che a livello sostanziale. Credo che vada dunque aperta una franca riflessione sul fatto se - stante la gravità ormai irrefrenabile e l'inconcepibile diffusione di queste tipologie di crimini - non si debba operare oggi una scelta sia da parte della polizia giudiziaria sia da parte della magistratura requirente a livello cautelare e da parte del sistema giudicante a livello di irrogazione di pena, nel senso di iniziare a sondare quell'altro spazio di più elevata potenzialità che la stessa norma prevede come applicabile in tutti questi casi sia a livello procedurale sia a livello punitivo. In altre parole, e per essere più chiari, il sistema processuale sia a livello iniziale che in sede di giudizio finale consente con le norme oggi vigenti di trovare per ciascuno dei reati che stiamo esaminando spazi altrettanto regolari, altrettanto legittimi e altrettanto dentro la norma medesima, improntati a livelli di maggiore severità e di poter dunque operare la scelta di arrestare in flagranza questi soggetti criminali e - soprattutto - di confermarne lo stato di misura cautelare preventiva per un periodo ragionevole; e successivamente di veder irrogate pene molto, ma molto più severe di quelle che la stampa ha registrato in questi ultimi mesi è delle quali dobbiamo da tali fatti di cronaca prendere oggettivamente atto. Il provvedimento di convalida del fermo firmato dal GIP di Latina per i due pastori incendiari di ieri sera ed un provvedimento del Tribunale del Riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per altro precedente arresto sempre effettuato dal NIPAF del Corpo Forestale dello Stato di Latina per ulteriore incendio pregresso sono ottimi e significativi segnali da salutare con condivisione e plaudo.

Ma, proprio per questo, credo comunque che il sistema giudiziario debba operare una riflessione in ordine al recepimento sentito e condiviso della immensa gravità, allarme sociale, dannosità consequenziale dei reati in questione e iniziare a porsi il problema se tale tipologia di crimini, che hanno ormai operato un salto di qualità estremo - sia in ordine alla quantità di reiterazione sia in ordine alla gravità sostanziale individuale e collettiva - non meritino una rivalutata considerazione di maggiore severità cautelare e di certezza della pena ai fini di giustizia sostanziale, ed anche di effetto deterrente ormai necessario ed irrinunciabile.

Maurizio Santoloci

15 agosto 2007